

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 17 del 21/03/2006

Deliberazione n. 17 del 21/03/2006 legge 109/94 Articoli 34 - Codici 34.1

Costituisce violazione della normativa vigente la circostanza che il valore del subcontratto stipulato sia superiore all'importo autorizzato. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo da parte delle stazioni appaltanti è previsto (art. 18, comma 3, legge n. 55/90) che, dopo la richiesta e la concessione dell'autorizzazione ma prima dell'inizio delle attività riferite al subcontratto medesimo, debbano essere inviati alla stazione appaltante copia dei subcontratti stipulati. Per i subcontratti per cui non corre l'obbligo della preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 18, comma 12, della legge n. 55/90 è comunque previsto l'obbligo di comunicazione. Tale obbligo deriva dalla necessità di consentire al RUP, al DL e al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di esercitare appieno i diritti-doveri conseguenti al loro ruolo. Anche con la mancata comunicazione, verificandosi una violazione dell'art. 18, si incorre comunque nelle conseguenze di legge.